

# Attività istituzionale dell'Agenzia

### Dati statistici

#### Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sulle retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive

Nella sezione [Pubblicazioni e Statistiche](#) sono state aggiornate all'anno 2021 le elaborazioni statistiche sulle [retribuzioni medie pro-capite fisse, accessorie e complessive della Pubblica Amministrazione per comparto](#).

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Contratti quadro - Relazioni sindacali - Diritti e prerogative sindacali

Un dipendente eletto componente RSU in una sede di assegnazione temporanea che deve rientrare nel proprio Ufficio di appartenenza (ad esempio a seguito dello scadere di una mobilità temporanea o per intervenuta insussistenza dei requisiti che ne hanno determinato l'accoglimento o per lo scadere del beneficio richiesto) necessita del preventivo nulla osta da parte della RSU (art. 20, comma 4, CCNQ 4 dicembre 2017)?

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Contratti quadro - Relazioni sindacali - Permessi per l'espletamento del mandato

Può essere utilizzato il monte ore permessi sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto per partecipare alle riunioni di contrattazione integrativa, che si svolgono in orario di lavoro, relative al personale appartenente all'area dirigenziale?

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Comparto Funzioni Locali

Per quantificare in maniera corretta i termini di preavviso, il periodo ricompreso nel preavviso è utile ai fini dell'anzianità di servizio?

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Comparto Funzioni Locali

Un dipendente, al termine di una lunga malattia chiede di essere autorizzato a fruire di una aspettativa per motivi personali senza un rientro effettivo in servizio. Tale richiesta è compatibile con la norma contenuta all'art. 52 del CCNL del 16.11.2022 in materia di cumulo delle aspettative?

[Vai al documento](#)

### Orientamenti applicativi

#### Comparto Funzioni Locali

La disciplina contenuta all'art. 23, comma 5, del CCNL del 16 novembre 2022, relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione per il personale con incarico di EQ, è applicabile anche nel caso in cui il personale sia utilizzato da altro Ente per un periodo a tempo determinato ma a tempo pieno?

[Vai al documento](#)



# Sezione Giuridica

### Corte di Cassazione

#### Sezione Lavoro

##### Ordinanza n. 25696 del 4/9/2023

#### Impiego pubblico – lavori pubblici - contratto a tempo determinato – incarichi di progettazione – corresponsione compenso incentivante – accoglimento ricorso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

In tema di pubblico impiego privatizzato la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, nei confronti del Comune di appartenenza per chiederne la condanna al pagamento di un importo a titolo di compenso maturato su incarichi di progettazione e di Responsabile Unico del Procedimento (Rup) ricevuti ed espletati in costanza di rapporto di lavoro. La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attività oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro.

\* L'ordinanza è estratta da Wolters Kluwer – One legale

[Vai al documento](#)

### Corte di Cassazione

#### Sezione Lavoro

##### Ordinanza n. 23255 del 31/7/2023

#### Impiego pubblico – sanità pubblica – pausa pranzo – buono pasto – agevolazione assistenziale – rigetto ricorso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Spa Città di Bari Hospital (CBH) avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello competente che aveva stabilito il diritto al risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa o di una modalità alternativa, con ragguaglio a ogni giorno di effettiva presenza in servizio eccedente le sei ore giornaliere in fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 16:00, fondando la decisione relativamente al diritto risarcimento derivante dall'applicazione tra le parti dell'art. 68 CCNL AIOP - ARIS - Fondazione don Carlo Gnocchi onlus 2002 – 2005. La Cassazione rigettando il ricorso della Società ospedaliera ha concluso che l'interpretazione fornita nella sentenza è coerente con quanto affermato dalla Corte di legittimità nel settore della sanità pubblica (Cass. n. 5547/2021); in tale settore, si è stabilito che l'attribuzione del buono pasto (quale agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente) è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.

\* L'ordinanza è estratta da Wolters Kluwer – One legale

[Vai al documento](#)

### Corte dei conti

#### Sezione regionale di controllo per la Lombardia

##### DELIBERA N. 115/2023/PAR

#### Impiego pubblico – Funzioni locali – Comune – Dlgs 75/2017 e art. 23, comma 2-corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il quesito sottoposto all'Organo di controllo riguarda la corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie” ai sensi dell'art. 23, comma 2, del DLgs n. 75/2017. In particolare si chiede alla Sezione Lombardia della Corte se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l'incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. Diversamente la non considerazione delle risorse “nel loro ammontare complessivo implicherebbe un'operazione di isolamento del salario accessorio del segretario comunale”. In merito l'art. 23, comma 2, del DLgs 75 del 2017 dispone che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”. La Corte ravvisa che in assenza di specificazioni diverse da parte del legislatore, come già rilevato dalla Sezione Puglia (n. 99/PAR/2018) nel “computo del tetto di spesa previsto dalla menzionata disposizione rientrano, se non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziante in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate”. Confermando il deliberato di cui ai pareri 54/2018/PAR e 116/2018/PAR della stessa Sezione Lombardia, nonché della Sezione delle autonomie 26/2014 e 34/2016 con le quali è stato considerato come tetto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e non ai singoli fondi contrattuali. Pertanto priva di fondamento è l'operazione di “isolamento” prospettata dall'Ente locale, ai fini del calcolo del tetto del 2016, del salario accessorio del segretario comunale, poiché il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale. Infatti la Sezione Puglia con parere 27/2019 considera rilevante la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale e non l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento. Quanto alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10 giugno 2022, da cui scaturirebbe il dubbio interpretativo dell'Ente locale, la Corte, prescindendo dalla collocazione delle circolari nella gerarchia delle fonti, osserva che la circolare in parola attiene alle istruzioni tecniche per la compilazione del conto annuale della PA, finalità meramente tecnico-organizzativa, che non può dunque generare dubbi interpretativi rispetto ad una norma primaria sulla quale sono intervenute molteplici e convergenti deliberazioni della magistratura contabile.

[Vai al documento](#)

### Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ingegneria Generale dello Stato

#### Incineritori per funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 12/9/2023, nel rispondere al Comune che chiede se “sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscono nel fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice (...) essendo erogati direttamente al personale dipendente” precisa che “gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate”.

[Vai al documento](#)

### INPS


#### Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile – Circolare n. 82 del 22/9/2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'INPS con circolare n. 82 del 22/9/2023 fornisce istruzioni in merito all'art. 1, c. 286, L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha previsto che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”. La circolare chiarisce che: tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta invece, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

[Vai al documento](#)



# Sezione Economica

### INPS

#### XXIII Rapporto annuale INPS

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il commissario straordinario dell'INPS Micaela Gelera ha presentato alla Camera dei deputati il [XXIII Rapporto annuale](#) dell'Istituto. La Relazione, che prende in esame lo stato di salute del sistema del welfare nel 2022, conferma il sostanziale superamento della situazione della crisi pandemica che, nel corso degli anni precedenti, ha inciso profondamente sul tessuto economico e sociale del nostro Paese e, di conseguenza, sulla vita dell'Istituto. La resilienza dell'economia nazionale ha garantito l'uscita dalla crisi e favorito una ripresa economica più ampia rispetto ad altri Stati dell'area euro. Questa tendenza positiva si è manifestata, in modo tangibile, con un incremento del 3,7% del Pil italiano che si è tradotto in un significativo miglioramento del mercato del lavoro, sia in termini di qualità che di quantità. Ciò ha garantito una maggiore stabilità e sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Questa fase di recupero ha anche portato a una riduzione dell'utilizzo di ammortizzatori sociali, come la Cassa Integrazione Guadagni, che era stata precedentemente aumentata proprio per preservare le posizioni lavorative, soprattutto durante il Covid. I trattamenti pensionistici dell'INPS sono sostanzialmente stabili, con un numero di prestazioni di poco inferiori a 21 milioni nel 2023 e recuperare la spesa a 16,1 miliardi di euro. L'importo medio delle pensioni di anzianità/anticipate è di 1.915 euro. È invece di 889 euro l'importo medio delle pensioni di vecchiaia che si caratterizzano per una minore anzianità contributiva. Le prestazioni assistenziali si attestano attorno ai 470 euro.

[Vai al documento](#)

### ISTAT

#### Conti economici nazionali – anni 2022/2022

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

I dati pubblicati da ISTAT incorporano la revisione dei conti nazionali annuali relativa al triennio 2020-2022, effettuata per tenere conto delle informazioni acquisite dopo la stima pubblicata lo scorso aprile. In particolare, le stime dell'anno 2021 incorporano i dati definitivi sui risultati economici delle imprese e quelli completi relativi all'occupazione. Nel 2022 il Pil ai prezzi di mercato risulta pari a 1.946.479 milioni di euro correnti, con una riduzione al rialzo di 37.325 milioni rispetto alla stima di aprile scorso. Per il 2021 il livello del Pil risulta rivisto verso l'alto di 34.670 milioni di euro. Nel 2022 il tasso di variazione del Pil in volume è pari a 3,7%, invariato rispetto alla stima di aprile. Sulla base dei nuovi dati, nel 2021 il Pil in volume è aumentato dell'8,3%, al rialzo di 1,3 punti percentuali rispetto alla stima di aprile. Le esportazioni di beni e servizi lorde sono aumentate in volume del 9,7%, i consumi finali nazionali del 3,9%. Nel 2022 gli investimenti in rapporto al Pil è pari nel 2022 a -8,0% (-8,8% nel 2021), invariato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,8% del Pil.

[Vai al documento](#)


### ISTAT

#### Prezzi al consumo – agosto 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Ad agosto 2023, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e del 5,4% su base annua, da +5,9% nel mese precedente. La decelerazione del tasso di inflazione si deve prevalentemente ai prezzi degli Energetici non regolamentati (da +7,0% a +5,7%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,6% a +5,8%), degli Alimenti non lavorati (da +10,4% a +9,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +1,2%), dei Beni durevoli (da +5,4% a +4,6%) e, in misura minore, degli Alimenti lavorati (da +10,5% a +10,0%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla moderata accelerazione dei prezzi dei Servizi relativi all'abitazione (da +3,6% a +3,9%) e dall'attenuarsi della flessione degli Energetici regolamentati (da -30,3% a -29,6%). L'“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta ancora (+5,2% a +4,8%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,5%, registrato a luglio, a +5,0%). L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,7% per l'indice generale e a +5,2% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e del 5,5% su base annua (da +6,3% di luglio). La flessione più marcata dell'IPCA, rispetto a quella osservata nel NIC, si deve alla dinamica dei saldi estivi (di cui il NIC non tiene conto); i prezzi di Abbigliamento e calzature registrano un calo congiunturale (-3,2%) più ampio di quello di agosto 2022 (-0,7%), determinando così, per questa divisione di spesa, un rallentamento da +5,4% a +2,7%.

[Vai al documento](#)



# Osservatorio Internazionale

### OCSE

#### OECD Economic Outlook, Interim Report September 2023. Confronting Inflation and Low Growth

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Secondo l'ultimo [Interim Economic Outlook dell'OCSE](#), la crescita economica globale è stata più forte del previsto nella prima metà del 2023, ma le prospettive sono a rischio con un'inflazione persistente. Infatti, la crescita globale dovrebbe essere del 3,0% nel 2023 e del 2,7% nel 2024. L'inflazione complessiva è diminuita parallelamente al calo dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, ma rimane al di sopra degli obiettivi fissati dalle banche centrali in molti paesi. Dovrebbe continuare a diminuire gradualmente nel corso del 2023 nei paesi del Gruppo dei Venti (G20), passando dal 7,8% nel 2022 al 6,0% nel 2023 e poi al 4,8% nel 2024. Negli Stati Uniti, la crescita annua del PIL dovrebbe essere del 2,2% nel 2023 e poi dell'1,3% nel 2024, a causa dell'allentamento del mercato del lavoro e, più in generale, degli effetti dell'inasprimento della politica monetaria. Nell'Eurozona, dove la domanda è già contenuta, la crescita del PIL dovrebbe scendere allo 0,6% nel 2023 e recuperare leggermente all'1,1% nel 2024, poiché l'impatto negativo dell'elevata inflazione sui redditi reali si attenuerà. La Cina, dal canto suo, ha vissuto una ripresa meno vigorosa del previsto dopo la riapertura dovuta alla pandemia e dovrebbe registrare una crescita del 5,1% quest'anno e del 4,6% nel 2024. Per quanto riguarda l'Italia, si prevede una crescita modesta dello 0,8% per il 2024, esattamente come per quest'anno. Tuttavia, sono stati rivisti al basso i pronostici anche sull'inflazione italiana: si attestano al 6,1% per il 2023, mentre scendono al 2,6% per l'anno prossimo. Nel suo rapporto, l'OCSE evidenzia una serie di rischi di divergenza al ribasso rispetto alle proiezioni. L'inflazione potrebbe rivelarsi ancora una volta più persistente del previsto, poiché i mercati energetico e alimentare potrebbero ancora subire squilibri. In aggiunta, un ulteriore rallentamento della crescita cinese potrebbe avere un impatto sui partner commerciali di tutto il mondo e danneggiare la fiducia delle imprese. Anche il debito pubblico rimane elevato in molti paesi, a causa delle misure di sostegno fiscale su larga scala messe in atto in risposta alla pandemia di Covid-19 e alla crisi dei prezzi dell'energia. Per combattere l'inflazione, l'OCSE raccomanda di mantenere l'orientamento restrittivo delle politiche monetarie finché non ci saranno chiari segnali di una riduzione duratura delle pressioni inflazionistiche. Infine, sono urgentemente necessarie riforme strutturali per rafforzare la crescita. Mentre le economie attraversano trasformazioni strutturali, come la transizione climatica e digitale, sono necessarie riforme per migliorare la resilienza e l'innovazione. Questi dovrebbero mirare in particolare a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nei mercati e al commercio internazionale, a promuovere la concorrenza e ad adattare le politiche in questo settore all'era digitale, nonché a rafforzare le competenze.

[Vai al documento](#)

A cura della Direzione Studi, risorse e servizi dell'Aran

Per segnalare documenti da pubblicare: [ufficiostudi@aranagenzia.it](mailto:ufficiostudi@aranagenzia.it)

Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)

